

PS11070 - PEDANA GENESIS-RECESSO DA CONTRATTO

Provvedimento n. 27278

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Gruppo Shop S.r.l. in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società, distributore esclusivo per l'Italia del dispositivo medico di II classe denominato "*Pedana Genesis*", ha realizzato nel 2016, in base ai documenti di bilancio prodotti, un fatturato pari a circa 4.300.000 €.

2. Dimensione casa di Romano Ciro, in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo, impresa individuale attiva nel settore della vendita diretta di prodotti per la persona e il benessere.

3. Federconsumatori Lucca in qualità di associazione dei consumatori.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

4. Il presente procedimento ha ad oggetto una pratica commerciale scorretta relativa al dispositivo medico "*Pedana Genesis*" (ossia, una pedana vibrante che emette ultrasuoni con effetto di magnoterapia) consistente nella diffusione di una comunicazione commerciale, sul sito *internet* www.pedanagenesis.it/pedana-genesis-ad-ultrasuoni-e-con-magneto-light nella quale sono veicolate informazioni confuse e fuorvianti sul prezzo del dispositivo, sull'identità e sull'indirizzo geografico del professionista. Ulteriore profilo oggetto di contestazione riguarda il mancato riconoscimento del diritto di recesso ai consumatori acquirenti la pedana in assenza di una informazione chiara e comprensibile circa i presupposti dell'esclusione del recesso.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

5. A seguito delle segnalazioni pervenute il 15 marzo e il 16 ottobre 2017 e delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, in data 22 febbraio 2018 è stata inviata alle Parti la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio PS11070 per possibile violazione degli artt. 20 e 21, lettere *d*, *f*) e *g*), 22, comma 4, lettere *b*) ed *e*), e 23, comma 1, lettera *l*), del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" (di seguito, Codice del Consumo).

6. In data 14 marzo 2018 sia Dimensione Casa di Romano Ciro, sia Gruppo Shop S.r.l. hanno depositato una memoria difensiva.

7. Il 15 marzo 2018, a seguito di specifica istanza, si è svolta l'audizione dei rappresentanti della società Multimedia Invest S.r.l. la quale, pur non essendo parte del procedimento, ha chiesto di essere ascoltata nella qualità di gestore del sito www.pedanagenesis.it.

8. In data 24 maggio 2018 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

9. Il 5 giugno 2018, a seguito di specifica istanza, si è svolta l'audizione dei rappresentanti di Gruppo Shop S.r.l. i quali, in pari data, hanno effettuato l'accesso agli atti del fascicolo.

10. Il 12 giugno 2018 è pervenuta la memoria conclusiva di Gruppo Shop S.r.l..

2) Le evidenze acquisite

11. Dalle evidenze acquisite è emersa l'esistenza di una pagina *internet* www.pedanagenesis.it/pedana-genesis-ad-ultrasuoni-e-con-magneto-light, diretta a promuovere il dispositivo medico Genesis¹. La pagina *web* oggetto di valutazione, in particolare, reca un testo e, sulla sinistra, un video della durata di 15 minuti.

¹ [Cfr. doc n. 19 del fascicolo istruttorio.]

12. Il video si apre con una voce che recita: *"Dimensione casa. Ausili per una migliore qualità della vita presenta..."* e reca in sovraimpressione, per circa 25 secondi, all'inizio, la seguente avvertenza *"trasmissione di vendita diretta al pubblico, effettuata ai sensi delle disposizioni del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo come modificato dal Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 - offerta con diritto di recesso da esercitarsi entro 14 giorni dalla data di ricevimento da potersi inviare anche a mezzo raccomandata AR a Dimensione casa di Romano Ciro, via Mombasiglio, 104 Torino - c.f. RMNCRI59M10E716H - p. iva 06748670012 - rea TO-811048 iscr. Reg impr. To"* il prezzo del prodotto è pari a 2890 € iva inclusa – spese installazione incluse – offerta valida per tutto il mese in corso". Siffatta avvertenza è successivamente reiterata (al 8'47" e al 14').

Nel corso della televendita, inoltre, per tre volte compare un riquadro ovale verde recante la scritta *"garanzia 2 anni"* (al 5', all'8'40", al 13'26").

13. Sulla destra della homepage, poi, figura un riquadro, sormontato dalla dicitura *"Informazioni e ordini"*, e, sotto, l'invito *"Telefona allo 059.87.96.239 oppure invia i tuoi dati per essere richiamato"*; nel footer della homepage vengono riportate le generalità del soggetto gestore del sito, ossia *"PedanaGenesis.it Copyright © 2016 Area creativa e Web Marketing Multimedia Invest S.r.l."*.

14. Sulla base delle segnalazioni pervenute², il prezzo richiesto ai consumatori per l'acquisto della pedana, pari a 3.400 € e 3.750 €, è risultato superiore a quello pubblicizzato sul predetto sito web (2.890 €),

15. Inoltre, i consumatori hanno lamentato che nonostante avessero ritualmente esercitato il recesso a pochi giorni dall'acquisto, Gruppo Shop S.r.l. non ha riconosciuto loro tale diritto.

16. Giova aggiungere che, diversamente da quanto riportato nel video sopra richiamato, nella modulistica contrattuale utilizzata da Gruppo Shop S.r.l., è presente la seguente dicitura: *"Le personalizzazioni oggetto della presente Proposta saranno realizzate appositamente per l'Acquirente in base alle indicazioni da esso fornite all'incaricato della venditrice e confermate nella presente Proposta. Le suddette personalizzazioni fanno perdere il diritto all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett.re c), e) del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e come specificato all'articolo 7.1 riportato a tergo della presente Proposta"*.

Nell'ambito dello stesso modulo, poi, viene fatta sottoscrivere la seguente clausola: *"Dichiaro di aver ricevuto copia delle Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso ALLEGATO 1 parte A - ai sensi dell'articolo 49, comma 4, D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e di una copia del Modulo di recesso tipo - Allegato 1 parte B ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lett. h), D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e di aver ricevuto l'informativa precontrattuale a norma dell'articolo 49 D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). Dichiaro di confermare il PREZZO TOTALE sopra riportato, come pure le modalità di pagamento indicate."*

Da ultimo, le Condizioni generali di vendita recano all'articolo 7, rubricato *Diritto di recesso*, la seguente dicitura: *"Ai sensi dell'articolo 52 e ss. D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) l'Acquirente dispone di un periodo di 14 giorni per recedere dal contratto senza dover fornire alcuna motivazione. Tale termine di 14 giorni inizia a decorrere dal giorno in cui lo stesso Acquirente, oppure un terzo da lui designato, ma diverso dal vettore, acquisisce il possesso dei beni acquistati."* All'articolo 7.1. si legge: *" ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett.re c), e) D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) è escluso il diritto di recesso in caso di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati su espressa richiesta dell'Acquirente ed in caso di fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna"*³.

17. Sulla base delle informazioni acquisite, è emerso che il professionista ha modificato, nel corso del procedimento, la modulistica contrattuale e, segnatamente, l'articolo 7 adottando la seguente formulazione: *"Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. c), e) del D. lgs. n. 205/2006 è escluso il diritto di recesso essendo la presente una fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati su espressa richiesta dell'acquirente ovvero in quanto fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna"*⁴.

Inoltre, il predetto sito web www.pedanagenesis.it/pedana-genesis-ad-ultrasuoni-e-con-magneto-light è risultato accessibile fino al marzo 2018 in ragione della chiusura del dominio⁵.

18. E' altresì emersa la perdurante diffusione su alcune emittenti televisive private di uno spot analogo a quello visionabile sul sito monoprodotto www.pedanagenesis.it, ma riferito al nuovo modello della pedana Genesis a 25 programmi - privo delle scritte in sovraimpressione e della voce iniziale che menzionava Dimensione Casa - che tuttavia non reca alcuna informativa sul recesso⁶.

19. Dalle evidenze agli atti, infine, è emerso che Gruppo Shop S.r.l., distributore esclusivo della pedana Genesis, si avvale di alcuni *brokers* ai fini della raccolta dei nominativi dei soggetti interessati all'acquisto del prodotto, nonché di

² [Docc. nn. 1 e 4 del fascicolo istruttorio.]

³ [Docc. nn. 1 e 4 del fascicolo istruttorio.]

⁴ [Doc. n. 18 del fascicolo istruttorio.]

⁵ [Dalle risultanze agli atti è emerso che la chiusura del dominio è avvenuta a seguito della diffida intimata da Gruppo Shop S.r.l. a Multimedia Invest S.r.l., successivamente all'avvio del procedimento dinanzi l'AGCM, dal diffondere video pubblicitari concernenti prodotti dal primo commercializzati (cfr. allegati n. 5 e 6 al doc. n. 10 del fascicolo istruttorio).]

⁶ [Doc. n. 11 del fascicolo istruttorio.]

alcuni agenti per lo svolgimento delle visite presso il domicilio dei consumatori e la stipula dei contratti. Ai *brokers* viene corrisposto un compenso per ogni nominativo che varia in ragione della loro provenienza (maggiore in caso di reperimento tramite canale televendita, inferiore in caso di reperimento tramite *internet*)⁷. In particolare, Multimedia Invest S.r.l. è un *broker* che ha promosso la pedana *Genesis* su incarico di Gruppo Shop S.r.l., quantomeno dal 2017, impegnandosi a raccogliere nominativi tramite televisione e siti *web* sulla base dei contenuti forniti dallo stesso Gruppo Shop S.r.l.. In virtù di siffatto incarico - che concerneva anche il distinto prodotto "*Ti sollevo*" - il *broker* ha emesso diverse fatture nei confronti di Gruppo Shop S.r.l. in relazione al numero dei clienti procacciati nel corso del 2017 e del 2018.

3) Le argomentazioni difensive dei professionisti

20. Con memoria del 14 marzo 2018 Dimensione Casa di Romano Ciro ha contestato l'imputabilità a sé stessa della condotta contestata *ratione temporis*, in ragione della cessazione della collaborazione, diretta a commercializzare e promuovere la vendita dei prodotti "*Ti sollevo*" e "*Genesis*". Invero, nella scrittura privata stipulata con Gruppo Shop S.r.l. il 28 ottobre 2016 veniva concordato che ogni attività relativa alla pedana (promozione, vendita, commercializzazione, filmati, materiale pubblicitario, etc.) doveva intendersi di esclusiva pertinenza di Gruppo Shop S.r.l. e nell'eventualità di vendite operate da Dimensione Casa (a seguito di cd. "ripassi" o richieste di vecchi clienti) quest'ultima si impegnava ad acquistare il bene direttamente da Gruppo Shop S.r.l., pena il pagamento di una penale⁸.

21. Gruppo Shop S.r.l. ha sottolineato - senza darne prova - la propria estraneità allo *spot* in diffusione sul predetto sito monoprodotto affermando di non essere stato informato della sua esistenza. Il professionista ha, poi, riferito che il diverso video pubblicitario (riferito al nuovo modello della pedana *Genesis* a 25 programmi), attualmente in diffusione su alcune emittenti televisive, riporta le generalità del professionista e non menziona né il prezzo, né il recesso. A conferma della propria buona fede il professionista ha fatto presente che nelle fatture emesse da Multimedia Invest S.r.l. - peraltro relative ad un numero esiguo di clienti rispetto a quelli procacciati da altri *broker* per il medesimo prodotto - è indicata la provenienza dei nominativi da televendita.

Inoltre, il professionista ha dichiarato di essersi prontamente attivato rivolgendo al *broker* l'intimazione di rimuovere il video censurato dall'Autorità, intimazione seguita dall'immediata chiusura e inaccessibilità del sito monoprodotto.

22. Con memoria pervenuta il 12 giugno u.s. il professionista ha altresì riferito di aver modificato la modulistica contrattuale e segnatamente l'articolo 7 delle Condizioni di contratto in tema di diritto di recesso.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

23. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 18 giugno 2018 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

24. Con parere pervenuto in data 19 luglio 2018, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo *internet* risulti funzionale, agevoli e amplifichi significativamente la realizzazione della descritta pratica commerciale.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

25. Dalle risultanze istruttorie è emersa una pratica commerciale ingannevole posta in essere Gruppo Shop S.r.l. mediante la diffusione di una comunicazione commerciale ambigua in ordine a elementi essenziali dell'offerta di un dispositivo medico, denominato Pedana *Genesis*, quali, il prezzo del dispositivo, l'identità del professionista, la sussistenza del diritto di recesso. Invero, è emerso che il prezzo richiesto ai consumatori (pari a 3.400 € e 3.750 €) è risultato superiore a quello pubblicizzato sul sito *web* monoprodotto *www.pedanagenesis.it* (2.890 €). Quanto al professionista, poi, è emersa una indicazione confusoria sulla sua identità dal momento che sul predetto sito *web* figurano Dimensione Casa di Romano Ciro e Multimedia Invest S.r.l. senza l'indicazione di Gruppo Shop S.r.l. che è il soggetto che commercializza il dispositivo medico e che, come tale, figura nella modulistica contrattuale. Si è, altresì, accertata la mancata corretta informativa in tema di diritto di recesso posto che quest'ultimo è espressamente richiamato senza alcuna limitazione nel video, mentre nella modulistica e nelle Condizioni di contratto sono presenti indicazioni ambigue e contraddittorie quanto all'ambito e alle condizioni della sua applicazione.

26. In ordine all'individuazione dei soggetti responsabili della predetta pratica commerciale occorre precisare che deve ritenersi provata l'estraneità dell'impresa individuale Dimensione Casa alla condotta contestata nella comunicazione di avvio del presente procedimento, in ragione dell'avvenuta cessazione dell'accordo di collaborazione con Gruppo Shop S.r.l. relativo alla pedana *Genesis*, perlomeno dall'ottobre 2016.

27. Con riferimento a Gruppo Shop S.r.l., distributore esclusivo della pedana *Genesis*, non può accogliersi la contestazione sollevata nella memoria difensiva in merito alla mancata conoscenza del messaggio veicolato sul sito *internet* (comprensivo del video) poiché, secondo quanto riferito da Media Invest S.r.l., lo stesso Gruppo Shop S.r.l. ha

⁷ [Docc. nn. 7, 9, 10, 11, 12, 17 e 18 del fascicolo istruttorio.]

⁸ [Cfr. punto 18 della scrittura privata allegata alla memoria difensiva di Dimensione Casa del 14 marzo 2018 (doc. n. 9 del fascicolo istruttorio).]

fornito contenuti per l'attività promozionale della pedana. Inoltre, Gruppo Shop S.r.l. ha riconosciuto di essersi avvalso di Multimedia Invest S.r.l. e di avergli pagato i corrispettivi per la raccolta dei nominativi.

A ciò si aggiunge che la comunicazione commerciale impiegata risultava idonea ad "agganciare" i consumatori - sulla scorta di informazioni ambigue - inducendoli a contattare il *broker* (Multimedia Invest S.r.l.) per fissare un incontro con gli addetti alle vendite. In occasione degli incontri presso il domicilio dei consumatori, poi, i moduli di acquisto fatti sottoscrivere dagli agenti recavano l'intestazione di Gruppo Shop S.r.l..

28. Sulla base di tali elementi si ritiene accertata la responsabilità di Gruppo Shop S.r.l. in ordine alla realizzazione della pratica commerciale contestata.

29. Ciò premesso, costituiscono fattori che complessivamente concorrono a determinare la scorrettezza della comunicazione commerciale in esame la prospettazione di un prezzo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato, nonché l'opacità delle informazioni relative all'identità del professionista con cui i consumatori stipuleranno il contratto. Infatti, nel video è menzionata l'impresa Dimensione casa di Romano Ciro quale soggetto cui restituire il prodotto in caso di recesso e, nel *footer* del sito *internet*, è menzionato Multimedia Invest S.r.l. quale *web marketing*. Siffatte informazioni sono idonee ad indurre in errore il consumatore circa l'identificazione del soggetto che commercializza la pedana e nei cui confronti esercitare i propri diritti contrattuali, ossia Gruppo Shop S.r.l..

30. Nella fattispecie rileva, altresì, la mancanza di una adeguata informativa in tema di recesso, circostanza suscettibile di indurre in errore i consumatori, costretti a subire l'impossibilità di recedere, nonostante le diverse rassicurazioni rese al momento della presentazione televisiva del prodotto nel video presente sul sito *web* e le indicazioni fuorvianti del modulo di ordine e delle Condizioni di contratto.

31. Sul piano generale va, infatti, rilevato che il prezzo, l'identità del professionista, la sussistenza del diritto di recesso, sono elementi imprescindibili al consumatore al fine di consentirgli di apprezzare la convenienza effettiva delle scelte d'acquisto. Invero, un particolare onere di chiarezza nella strategia comunicativa è imposto al professionista sin dalla iniziale presentazione del prodotto proprio al fine di salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore e consentirgli di percepire la reale portata dell'offerta e le caratteristiche qualitative del bene.

Con riferimento ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, poi, in ragione dell'intromissione del professionista nella sfera privata del consumatore e dell'impossibilità di verificare e confrontare la qualità della merce acquistata, il legislatore ha ribadito la particolare cogenza degli obblighi di informativi sin dalla fase precontrattuale. Segnatamente, il legislatore impone ai professionisti di rendere una informativa chiara e comprensibile sul diritto di recesso con l'onere di chiarire le ipotesi in cui lo stesso è escluso⁹.

32. In conclusione, la presentazione complessiva del dispositivo appare integrare una violazione degli artt. 21, lettera d), f), e g), 22, comma 4, lettere b) ed e), del Codice del Consumo, in quanto idonea ad alterare il comportamento economico dei consumatori, in ragione della mancata predisposizione di un chiaro e completo set informativo, inducendoli ad assumere una scelta di consumo che non avrebbero preso qualora correttamente informati.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

33. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

Ciò detto, in ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: segnatamente, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

34. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della dimensione economica del professionista, come desumibile dal fatturato realizzato nel 2016 pari a circa 4.300.000 €. La gravità dell'infrazione è riconducibile anche alla elevata potenzialità offensiva del mezzo *internet* che è suscettibile di raggiungere un numero illimitato di utenti. Inoltre, la condotta accertata incide su elementi fondamentali ai fini della scelta d'acquisto del consumatore.

35. Con riferimento alla durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere quantomeno dal mese di marzo 2017 (epoca a cui risalgono le prime evidenze agli atti in relazione ai contenuti del sito *internet* del professionista)¹⁰ e che la stessa è tuttora in corso in quanto, sebbene la pagina *internet* www.pedanagenesis.it/ *pedana-genesis-ad-ultrasuoni-e-con-magneto-light* non sia più accessibile e sebbene l'articolo 7 delle Condizioni di contratto abbia subito modificazioni, il professionista diffonde a tutt'oggi su alcune emittenti televisive una televendita della pedana caratterizzata dall'assenza di una adeguata informazione sulle circostanze che escludono il diritto di recesso nel caso di specie¹¹.

⁹ [Nel dettaglio, l'art. 52 del Codice del Consumo sancisce in linea generale la facoltà di recedere nel caso di beni acquistati a distanza o fuori dai locali commerciali, e l'art. 49, lett. m), del medesimo Codice impone al professionista, nelle ipotesi di esclusione, di rendere, in modo chiaro e comprensibile, l'informazione che il consumatore non beneficerà del diritto di recesso.]

¹⁰ [Docc. nn. 1 e 4 del fascicolo istruttorio.]

¹¹ [Allegato al doc. n. 11 del fascicolo istruttorio.]

36. Sulla base di tale elementi si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Gruppo Shop S.r.l. nella misura pari a 40.000 € (quarantamila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale *sub* II) risulta scorretta ai sensi degli artt. 21, lettere *d*), *f*) e *g*), 22, comma 4, lettere *b*) ed *e*), del Codice del Consumo, in quanto idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio in relazione ad elementi rilevanti ai fini dell'assunzione, da parte del consumatore, di una decisione di natura commerciale consapevole;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da Gruppo Shop S.r.l. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, lettere *d*), *f*) e *g*), 22, comma 4, lettere *b*) ed *e*), del Codice del Consumo, e ne vieta la continuazione;

b) di irrogare a Gruppo Shop S.r.l., per la violazione di cui alla precedente lettera *a*), una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari a 40.000 € (quarantamila euro);

c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo